

COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 N. 23

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 aprile 2005, delibera n. 33

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 maggio 2007 delibera n. 61

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08 ottobre 2010 delibera n. 96

INDICE

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1	Oggetto del Titolo I pag. 3
Art. 2	Requisiti per l'accesso pag. 3
Art. 3	Emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi pag. 3
Art. 4	Procedimento di formazione della graduatoriapag. 4
Art. 5	Commissione per l'assegnazione pag. 6
Art. 6	Procedure di assegnazione degli alloggi di ERP pag. 7
Art. 7	Assegnazione e standard dell'alloggio
Art. 8	Modalità e procedure per la scelta dell'alloggiopag. 9
Art. 9	Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione pag. 9
Art. 10	Assegnazione temporanea in assenza di domanda o per rinuncia pag. 10
	TITOLO II
ASSE	EGNAZIONE DI ALLOGGI ERP PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
	ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL' ART. 34 DELLA LEGGE
	REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 N. 23.
Art. 11	Oggetto del Titolo II pag. 10
Art. 12	Individuazione delle emergenze abitativepag. 10
Art. 13	Assegnazioni alloggi ai sensi della lettera e), dell'art. 34
	della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23pag. 11
Art. 13h	ois Assegnazioni alloggi ai sensi della lettera c), dell'art. 34
	della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23pag. 12
Art. 14	Quota di riserva pag. 12
Art. 15	Requisiti per l'accesso pag. 12
Art. 16	Domanda di partecipazione pag. 13
Art. 17	Punteggi di selezione delle domandepag. 13
Art. 18	Istruttoria delle domande e formazione della graduatoriapag. 14
Art. 19	Graduatoriapag. 14
Art. 20	Assegnazione dell'alloggiopag. 14
	TITOLO III
	ILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ASS(OGGETTATI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 N. 2
Art. 21	Oggetta dal Titala III
Art. 21	Oggetto del Titolo III
Art. 23	Finalità e ambito di applicazionepag. 15
	Standard abitativo
Art. 24	Condizioni di disagio abitativo
Art. 25 Art. 26	Modalità di presentazione delle richieste
	Criteri di valutazioni delle richieste
Art. 27	Combi capana poli di alla ggi
Art. 28	Cambi consensuali di alloggi
Art. 29	Mobilità d'ufficio
Art. 30	Norme transitorie e finalipag. 18

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1 Oggetto del Titolo I

1. Il titolo I del presente Regolamento disciplina le modalità di formazione della graduatoria nonché le procedure e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito denominati con l'acronimo di ERP), in attuazione della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 "Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" e più specificatamente dell'art. 30, comma 5°, dell'art. 31, comma 2° e dell'art. 32, comma 1°, 4° e 9°.

Art. 2 Requisiti per l'accesso

- 1. I requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai nuclei familiari per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP sono previsti dall'art. 29 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005 n. 1 (di seguito indicato con l'acronimo di RR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 456 del 1 febbraio 2005.
- 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché alla data di assegnazione dell'alloggio e devono permanere in costanza del rapporto (art. 2, comma 1° del RR).
- 3. Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall'art. 29, comma 4° della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23.

Art. 3

Emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi

- 1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP mediante bando pubblico di concorso indetto, di norma biennalmente, entro il 30 settembre, nel quale indica l'ambito territoriale, i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda, di norma sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria e i criteri per la determinazione del canone di locazione.
- 2. Il Comune può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare bandi annuali, sovracomunali e speciali, o rinviare l'emanazione del bando biennale, così come disposto dall'art. 30, comma 4° della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23.
- 3. Tutti i bandi di concorso emanati devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Orvieto e dandone notizia mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Inoltre, il Comune di Orvieto, provvederà alla massima pubblicizzazione mediante inserzione del bando di concorso nel sito internet dello stesso Comune, con comunicati stampa, affissione di manifesti murali nel territorio del Comune di Orvieto e con l'invio di copia alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni di Volontariato operanti in ambito locale ed ai Comuni dell'ambito territoriale n. 12 cosi come individuato con Delibera del Consiglio Regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.

Art. 4

Procedimento di formazione della graduatoria

- 1. Nella domanda di partecipazione, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, il dichiarante deve indicare:
 - a) i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo familiare risultanti alla data di pubblicazione del bando di concorso all'Albo Pretorio;
 - b) il possesso dei requisiti e delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi di ERP;
 - c) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;

la domanda deve essere compilata in ogni sua parte.

- 2. La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere spedita tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità ovvero presentata direttamente al Comune di Orvieto e sottoscritta alla presenza dell'incaricato al ricevimento della stessa entro i termini stabiliti dal bando di concorso. Per l'invio tramite servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.
- 3. Il Comune predispone una graduatoria provvisoria nella quale i nuclei partecipanti sono inseriti in ordine decrescente di punteggio e a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito così come definito dall'art. 31, comma 1°, lettera a) della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23.
- 4. A parità di punteggio e di reddito si utilizzeranno nell'ordine i sottoindicati criteri: a)grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore; b)anzianità anagrafica del richiedente (data di nascita); c)anzianità di residenza nel Comune di Orvieto del richiedente.
 - d)qualora persistano ancora casi di parità si provvederà al sorteggio.
- 5. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
- 6. I punteggi vengono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda come di seguito indicate:
 - a) reddito del nucleo familiare, valutato con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1°, lettera e) della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23, non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso. Ai fini del presente calcolo il canone di locazione corrisposto dall'aspirante assegnatario, purché risultante da contratto pluriennale registrato, viene detratto dal reddito del nucleo familiare prima dell'applicazione delle modalità di calcolo di cui all'art. 29, comma 1°, lettera e) della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;
 - b) nuclei familiari composti da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento;
 - c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trenta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico;
 - d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione;
 - e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali;
 - f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento;
 - g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato su contratto pluriennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non

volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria.

I punteggi relative alle condizioni dei precedenti punti dalla lettera a) alla lettera g) sono indicati nel RR di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 456 del 1 febbraio 2005.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 2° della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23, il comune di Orvieto individua le seguenti ulteriori condizioni di disagio con i relativi punteggi:

- h) nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età compresa tra i 31 e 64 anni, rimasta sola a seguito di vedovanza, sentenza di separazione omologata o divorzio o per assenza di riferimenti parentali con i quali conviveva, o per interruzione della convivenza more uxorio:

- 7. Il Comune entro il termine di giorni sessanta dalla scadenza del bando approva la graduatoria provvisoria, provvedendo alla istruttoria delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e attribuendo i relativi punteggi sulla base delle dichiarazione rese dal richiedente. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento. La graduatoria provvisoria è affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entro tale termine, i nuclei familiari partecipanti possono presentare ricorso o richieste di revisione del punteggio per i seguenti motivi:
 -)a decesso di un componente il nucleo familiare percettore di reddito;
 -)b variazione del numero dei componenti il nucleo familiare a seguito di nascita, adozione e affido;
 -)c sopravvenuto riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale non inferiore al 75%, purché la relativa domanda sia stata presentata antecedentemente alla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio;
 -)d sopravvenuta sentenza di separazione omologata dal Giudice, purché la relativa istanza sia stata presentata antecedentemente alla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio;

)e notifica:

- a) di ordinanza di sgombero;
- b) di sentenza esecutiva di sfratto, pronunciato su contratto pluriennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- c) di verbale di conciliazione;
- d) di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;
- e) di provvedimento di rilascio forzato pronunciato dall'autorità giudiziaria.

Le richieste di revisione del punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) dovranno essere corredate da idonea documentazione probatoria.

Entro il termine di trenta giorni, i ricorsi presentati relativi ai requisiti soggettivi sono esaminati dalla Commissione prevista all'art. 5 del presente Regolamento, che decide in merito, mentre per le richieste di revisione del punteggio, è competente l'Ufficio Comunale che si occupa delle istruttorie.

La graduatoria definitiva, con il recepimento dell'esito dei ricorsi e delle revisioni dei punteggi, viene approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e nel contempo si provvede a darne notizia mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dell' avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio viene data informazione a tutti i partecipanti al bando di concorso mediante comunicazione scritta del Comune di Orvieto.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della nuova graduatoria, nel rispetto dei tempi previsti sia dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23, che dal presente Regolamento e dal RR.

8. Il Comune per la predisposizione della graduatoria provvisoria, definitiva e di assegnazione si avvale della procedura informatica predisposta dalla Regione dell'Umbria, Servizio Politica per la Casa e Riqualificazione Urbana i cui database sono ubicati presso la sede di Perugia, Piazza Partigiani n. 1.

Art. 5 Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERP

- 1. E' nominata una Commissione, con funzioni inerenti la verifica dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e l'esame degli eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti assegnatari nel procedimento di formazione delle graduatorie e nella fase di assegnazione.
- 2. La Commissione è composta:
 - a) dal Difensore Civico Provinciale, che esercita le funzioni di Presidente;
 - b) dal Responsabile del Procedimento Istruttorio;
 - c) da un Rappresentante designato dalle O.O. S.S. Provinciali del settore inquilini ed assegnatari;
 - d) da un Dirigente o Responsabile delle Politiche abitative, nominato dai Comuni dell'ambito territoriale n. 12 così come individuato con Delibera del Consiglio Regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.;
 - e) da un esperto in materia giuridica e/o amministrativa e/o sociale nominato dai Comuni dell'ambito territoriale n. 12 così come individuato con Delibera del Consiglio Regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.
- 3. La Commissione ha competenza per i Comuni compresi nell'Ambito Territoriale n. 12 così come individuato con Delibera del Consiglio Regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.
- 4. E' nominata con atto di Delibera di Giunta Comunale del Comune Capofila, previa decisione dell'Assemblea dei Sindaci o del Tavolo degli Assessori dell'Ambito Territoriale

- n. 12 e resta in carica per nº 4 (quattro) anni e i membri possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.
- 5. Le funzioni di verbalizzazione sono effettuate da un dipendente del Comune Capofila, nominato con determinazione del Dirigente del Settore Competente, il quale svolge anche le funzioni di Segreteria e di Coordinamento delle riunioni della Commissione.
- 6. Il Comune Capofila individua la sede nella quale si riunisce la Commissione.
- 7. La Commissione delibera con la presenza del Presidente e di almeno 2 membri; le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8. L'onere finanziario della Commissione è a carico dei Comuni che ne richiedono la convocazione, in proporzione al numero di pratiche da esaminare.
- 9. Per ogni membro facente parte della Commissione è previsto un gettone di presenza pari ad € 77,47 e per il Presidente pari a € 118,79; l'onere, se avente titolo, per il responsabile Istruttore del Comune per il quale vengono esaminate le pratiche viene corrisposto per intero nella misura di € 77,47.
- 10. L'eventuale aggiornamento degli importi dei suddetti gettoni di presenza verrà eseguito mediante atto di Delibera della Giunta Comunale del Comune Capofila, previa decisione dell'Assemblea dei Sindaci o del Tavolo degli Assessori dell'Ambito Territoriale n. 12 cosi come individuato con Delibera del Consiglio Regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.

Art. 6 Procedure di assegnazione degli alloggi di ERP

- 1. Il Comune seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standard abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate e non autocertificabili, da prodursi entro quindici giorni dalla richiesta.
- 2. Il Comune, anche nel caso in cui non sia necessario la richiesta di documentazione, informa i concorrenti dell'inizio del procedimento istruttorio.
- 3. L'omessa presentazione della suddetta documentazione, entro il termine stabilito, comporta la non attribuzione dei punteggi relativi alle certificazioni da produrre.
- 4. Il Comune effettua tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda.
- 5. Il risultato delle verifiche è oggetto della relazione istruttoria da inviare alla Commissione Assegnazione per le decisioni di sua competenza.
- 6. La Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica del punteggio o all'eventuale esclusione dei nuclei familiari dalla graduatoria.
- 7. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla Commissione Assegnazione, provvede alla revisione della graduatoria definitiva sulla base delle modifiche eventualmente apportate dalla stessa Commissione e con determina dirigenziale procede all'approvazione della graduatoria assegnazione.

Art. 7 Assegnazione e standard dell'alloggio

- 1. Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, tenendo conto del numero dei vani convenzionali, della composizione e superficie di ciascun alloggio e della composizione del nucleo familiare.
- 2. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile nella graduatoria assegnazione, il Comune persegue, prioritariamente, l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nonché del soddisfacimento, ove

possibile, delle esigenze abitative degli aventi diritto in rapporto ai componenti del nucleo familiare anche al fine di non costituire situazione di promiscuità abitativa.

- 3. Si ritiene adeguato un alloggio con il seguente standard abitativo:
 - a) 2 vani convenzionali per nucleo familiare formato da una persona o da una coppia;
 - b) 3 vani convenzionali per nucleo familiare formato da due persone non costituenti coppia o di 3 persone (di cui una coppia);
 - c) 4 vani convenzionali per nucleo familiare formato da 3 (senza nessuna coppia) o 4 persone;
 - d) 5 vani convenzionali per nucleo familiare di 5 persone ed oltre;
- 4. La coppia è costituita da due coniugi o da due conviventi more-uxorio.
- 5. Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per 16 l'intera superficie dell'unità immobiliare con arrotondamento all'unità inferiore o superiore a secondo che superi o meno lo 0,50, arrotondando all'unità inferiore lo stesso 0,50.
- 6. Al fine del soddisfacimento delle domande con più grave connotazione di bisogno, sono ammesse assegnazione in deroga con standard inferiore di uno o superiore di due a quello stabilito dal precedente comma 3° qualora l'assegnatario sia collocato in graduatoria assegnazione con un punteggio superiore di almeno cinque punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.
- 7. Non possono comunque essere assegnati alloggi con un numero di vani convenzionali superiori di due rispetto ai componenti il nucleo familiare assegnatario al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 5° della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23.
- 8. Lo standard abitativo è individuato tenendo conto del nucleo familiare del richiedente al momento dell'assegnazione e considerando una persona in più qualora nello stesso nucleo sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico.
- 9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 32, comma 4° della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi di risulta o di nuova assegnazione costituiti da complessi residenziali o fabbricati con numero degli appartamenti pari o inferiore a dieci, ai nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria assegnazione garantendo il dieci per cento ai nuclei familiari aventi cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione europea, il dieci per cento ai nuclei familiari appartenenti alle categorie speciali e la rimanente parte ai nuclei familiari aventi cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione europea.
- 10. Le percentuali del dieci per cento per le due categorie verranno applicate al raggiungimento di una unità abitativa e cioè ogni dieci alloggi disponibili all'assegnazione e nell'arco temporale di validità di ogni graduatoria relativa ai bandi emanati.
- 11. Si considerano categorie speciali i nuclei familiari costituiti esclusivamente da anziani di età superiori a sessantacinque anni, i nuclei familiari con presenza di persone disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al cento per cento, le coppie coniugate o conviventi anagraficamente che si siano costituite entro un anno precedente la data di pubblicazione del bando.
- 12. La priorità nell'assegnazione dell'alloggio alle categorie speciali è determinata dalla posizione in graduatoria.
- 13. Ai fini della massima integrazione sociale tra nuclei familiari di cittadinanza diversa o appartenenti a categorie speciali e nel caso in cui vi sia disponibilità all'assegnazione di alloggi in numero superiore a dieci nello stesso fabbricato o complesso residenziale, gli stessi verranno assegnati garantendo un minimo del dieci per cento a ciascuna delle tre categorie e fino ad un massimo del sessantasei per cento per i nuclei familiari aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, del sessantasei per cento

- per i nuclei familiari aventi cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea e del sessantasei per cento per nuclei familiari appartenenti alle categorie speciali.
- 14. Entro il termine di giorni trenta dall'approvazione di ogni graduatoria definitiva conseguente ai bandi di concorso emanati, con atto della Giunta Comunale si provvederà a fissare la effettiva percentuale da applicare per ogni singola categoria tenendo conto del numero degli aspiranti assegnatari collocati in graduatoria, provvedendo nel contempo ad un eventuale riequilibrio tra il numero dei candidati di ciascuna categoria e il numero di alloggi da assegnare qualora si verificasse una notevole prevalenza di una stessa categoria di assegnatari rispetto alle altre.
- 15. In fase di prima applicazione il provvedimento sarà adottato entro giorni trenta dall'approvazione da parte Consiglio Comunale delle presente norme regolamentari.

Art. 8 Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio.

- 1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idoneo al nucleo, viene fatta dal richiedente o da persona a ciò formalmente delegata.
- 2. L'interessato viene convocato dal Comune con notifica, in cui sono precisati data e luogo per la scelta. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio che saranno forniti all'assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione ed alle sue caratteristiche. Della scelta operata tra gli alloggi proposti, che deve essere effettuata nello stesso giorno della convocazione, viene redatto apposito verbale.
- 3. In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio proposto, le relative motivazioni devono risultare dal verbale. E' ritenuto motivato il rifiuto dell'alloggio quando questo sia determinato da gravi e giustificati motivi:
 - a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di concorrente o di componente del nucleo familiare con handicap motorio o con età superiore a 70 anni;
 - b) lontananza a luoghi di assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate;
 - c) altri gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune di Orvieto.
- 4. La mancata presentazione, senza giustificato motivo e la rinuncia immotivata, o comunque motivata da ragioni diverse da quelle indicate o non ritenute gravi dal Comune, comportano l'esclusione dalla graduatoria.
- 5. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.
- 6. In caso di rinuncia di cui al precedente comma 3°, lettera a) e b) o ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di futuri alloggi che si renderanno disponibili.
- 7. Avverso il provvedimento di esclusione gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 5 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di esclusione.

Art. 9 Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione.

1. Successivamente alla sottoscrizione del verbale di scelta dell'alloggio, l'ufficio competente procede all'emanazione della determinazione dirigenziale di assegnazione e provvede ad inviare tale atto all'ATER di Terni che convoca l'interessato per la stipula del disciplinare di locazione e per la consegna delle chiavi dell'alloggio.

- 2. L'alloggio deve essere consegnato in buono stato locativo, o, a richiesta dell'assegnatario nello stato di fatto, salvo la messa in sicurezza a norma di legge degli impianti ed eventuali lavori di ripristino che lo stesso assegnatario può chiedere di eseguire a sue spese, previo accordo con l'ATER.
- 3. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato, entro il termine di 30 giorni successivi alla consegna delle chiavi, pena la decadenza dall'assegnazione. Il Comune verifica l'avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante l'accertamento della polizia municipale.

Art. 10

Assegnazione temporanea in assenza di domande o per rinuncia.

- 1. Nel caso di assenza di domande ai bandi di concorso o nel caso di rinuncia da parte di tutti gli aventi titolo collocati in graduatoria, il Comune, in presenza di alloggi disponibili, procede, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 29 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e dall'art. 3 del RR, all'assegnazione temporanea, a favore di nuclei familiari che ne facciano richiesta.
- 2. Il possesso dei requisiti sarà accertato dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- 3. La priorità è stabilita dall'ordine di arrivo delle domande.
- 4. Le assegnazioni sono temporanee, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.
- 5. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 3° della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
- 6. La differenza tra il canone di locazione così definito ed il canone sociale concorre ad integrare il fondo di cui all'art. 40, comma 5° della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 N. 23.

Art. 11 Oggetto del Titolo II

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa, previste dal successivo art. 12, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23.

Art. 12 Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa

- 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si rende necessario provvedere alla sistemazione abitativa dei nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:
 - a) provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato su contratto con validità pluriennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;

- a1)provvedimento di rilascio forzato dell'immobile occupato pronunciato dall'autorità giudiziaria;
- b) ordinanze di sgombero emesse in data non anteriore a tre mesi;
- c) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio-riabilitativo e/o terapeutico gestito dai Servizi Sociali del Comune o dell'ASL, tra cui sono ricompresi i casi di persone vittime di violenze anche con figli minori, regolamentato dal successivo art. 13 del presente Regolamento;
- d) sistemazione di profughi o di emigrati italiani che intendono rientrare nel Comune trasferendovi la residenza, regolamentato dal successivo art. 13 bis del presente Regolamento;
- e) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e al Corpo degli agenti di custodia;
- f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in Programmi Urbani Complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione o ricostruzione.

Art. 13

Assegnazione alloggi ai sensi dell'art. 34, comma 3°, lettera e) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23

- 1. Le richieste per tali supporti abitativi devono essere presentate dai Servizi Sociali del Comune o dell'ASL, anche in forma integrata, e devono pervenire all'ufficio comunale competente che provvede ad inserirle in una apposita graduatoria determinata dalle sole condizioni soggettive possedute dai nuclei familiari interessati di cui alle lettere g), h), i), n), n) ed o) del successivo art. 17 e nel caso di parità di punteggio o di richieste superiori alle risorse a disposizione, con priorità alle situazioni che presentano:
 - a) assenza o basso reddito effettivo
 - b) assenza di riferimenti parentali o inesistente qualità delle relazioni familiari;
 - c) durata del progetto rispetto alle capacità e possibilità evolutive delle persone;
 - d) progetti relativi a persone vittime di violenze.
- 2. La graduatoria è aperta, viene aggiornata ogni quattro mesi e conserva la sua efficacia per l'anno solare.
- 3. Condizioni essenziali che devono possedere le richieste sono le seguenti:
 - d) progetto di intervento socio-riabilitativo e/o terapeutico, elaborato dai Servizi Sociali territoriali competenti del Comune e/o dell'ASL, anche in forma integrata, proposto dal servizio referente che ha in carico il nucleo familiare;
 - e) nel progetto, previa attenta valutazione delle risorse evolutive a disposizione del nucleo, si devono indicare gli obiettivi, le caratteristiche degli interventi e la loro verifica;
 - f) il periodo di tempo per il quale si chiede la disponibilità dell'alloggio in caso di assegnazione provvisoria.
- 4. Il servizio referente e proponente provvederà ogni 6 mesi ad effettuare le verifiche del progetto e ad inviarle all'ufficio competente del Comune; qualora dalla verifica emerga l'interruzione del progetto, il servizio deve immediatamente darne comunicazione all'ufficio, che procede alla revoca dell'assegnazione provvisoria.
- 5. Il nucleo interessato dal provvedimento di revoca ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per rilasciare l'alloggio e riconsegnarne le chiavi.
- 6. Le assegnazioni permangono per la durata dello stato di bisogno e comunque fino al completamento del progetto o alla fine dell'emergenza abitativa e possono essere anche a titolo definitivo.
- 7. I soggetti fruitori della riserva relativa a persone vittime di violenza possono essere anche cittadini non residenti nel Comune di Orvieto per i quali i Servizi Sociali competenti

- abbiano messo in atto un progetto socio-riabilitativo e/o terapeutico. In questo caso dovrà essere prevista una reciprocità per eventuali cittadini residenti in Orvieto che ne avessero bisogno.
- 8. La riserva per le emergenze abitative di cui al precedente art. 12 può essere attuata anche solo per i casi di cui al presente articolo.
- 9. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER, dal Comune o dal soggetto beneficiario, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.
- 10. Sulla base delle risorse economiche possedute dal nucleo familiare assegnatario, il Comune può stabilire una sua contribuzione al pagamento del canone di locazione relativo all'alloggio assegnato.
- 11. I nuclei familiari assegnatari di alloggi a titolo provvisorio devono partecipare, qualora in possesso dei relativi requisiti e pena la decadenza dal presente beneficio, ad ogni bando di assegnazione alloggi emanato dal Comune di Orvieto al fine di poter definire la loro situazione abitativa.

Art. 13 bis

Assegnazioni alloggi ai sensi dell'art. 34, comma 3°, lettera c) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23

- 1. I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro familiari, possono richiedere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del presente articolo.
- 2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.
- 3. La domanda può essere presentata sia prima del rientro in Italia che entro i 90 giorni successivi dal rientro, a pena di decadenza.
- 4. Affinché il nucleo familiare possa divenire assegnatario definitivo dell'alloggio di ERP, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005 n. 1, accertati dalla Commissione di cui al precedente art. 5, ad eccezione del punto relativo alla residenza.
- 5. I nuclei di Profughi italiani che intendono rientrare in Italia, devono essere in possesso della certificazione attestante lo status giuridico di profugo, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 14 Ouota di riserva

1. L'aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa non può superare un terzo della effettiva disponibilità annuale di alloggi comunicata dall'ATER ai sensi dell'art. 32, comma 2° della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23.

Art. 15 Requisiti per l'accesso

1. L'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che si trovano in una delle condizioni specificate dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 16 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune per i casi di cui al precedente art. 12 con esclusione della lettera c) per i quali la domanda deve essere presentata dai competenti Servizi Sociali del Comune o della Asl o in forma integrata.

Art. 17 Punteggi di selezione delle domande

1. La priorità delle assegnazioni viene stabilita sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente secondo le condizioni di seguito indicate:

CONDIZIONI OGGETTIVE:

a) richiedenti in possesso di provvedi	imento esecutivo di sfra	atto o verbale d	i conciliazione
giudiziaria, pronunciato su contr	ratto pluriennale, non	intimato per	in a dempienza
contrattuale:			

a1)	con avvenuta	notific	a dell	'atto di precetto	Punti	i 4,00
	. 4.04					

- a2) senza notifica dell'atto di precetto...... Punti 1,00
- c) ordinanze di sgombero:

 - c2) ordinanze contingibili ed urgenti per pubblica incolumità...... Punti 6,00

- f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione o ricostruzione...... Punti 3,00

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- g) reddito del nucleo familiare:
 - g1) non superiore all'importo di una pensione minima INPS...... Punti 4,00
 - g2) superiore al punto g1) ma non superiore a due pensioni minime INPS... Punti

3.00

g3) superiore al punto g2) ma non superiore a tre pensioni minime INPS Punti 2,00	
h) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità: h1) dal 46% al 73%	3,00 1,00
l) nucleo familiare composto da soli anziani ultrassessantacinquenni: Punti 3,00	
m) famiglia monoparentale con figli minori:	to a fra 2,00 nza rità

Art. 18 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

- 1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dall'art. 17.
- 2. Esaurita l'istruttoria l'Ufficio forma la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito.
- 3. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblica all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
- 4. Dell' avvenuta pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio viene data informazione a tutti i richiedenti mediante comunicazione scritta del Comune di Orvieto.
- 5. A parità di punteggio i richiedenti l'alloggio vengono collocati in graduatoria con priorità rispetto alla data di esecuzione del provvedimento. In caso di ulteriore parità si privilegiano nell'ordine i nuclei con presenza di minori, i nuclei con presenza di portatori di handicap, dando la prevalenza al maggiore grado di invalidità, ed infine con presenza di una o più persone ultrassantacinquenni.

Art. 19 Graduatoria

1. La graduatoria, aperta, conserva la sua efficacia per un anno e viene aggiornata ogni quattro mesi.

Art. 20 Assegnazione dell'alloggio

- 1. Sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 14 ogni assegnazione sarà disposta conformemente alla disponibilità dell'alloggio ed agli standard abitativi previsti dal precedente art. 7.
- 2. L'assegnazione è disposta a titolo definitivo, previo accertamento da parte della Commissione di cui al precedente art. 5 del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005 n. 1 e della permanenza del richiedente nella situazione di emergenza di cui all'art. 12 con riferimento al titolo che ha determinato l'emergenza abitativa.
- 3. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno e, comunque per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1°, lettera c), della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23.
- 4. Le assegnazioni di cui all'art. 34, comma 3°, lettera f), della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 3°, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
- 5. Per le assegnazioni di cui all'art. 34, comma 3°, lettera e), della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e di cui al precedente art. 13, le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER, dal Comune o dal soggetto beneficiario, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.

TITOLO III

MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSOGGETTATI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 N. 23

Art. 21 Oggetto del Titolo III

1. La mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 avviene nel rispetto delle norme dettate dal titolo III del presente regolamento predisposto, d'intesa con l'ATER, ai sensi dell'art. 35 della suddetta legge.

Art. 22 Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Titolo disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai fini della eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
- 2. A tale scopo il Comune predispone, d'intesa con l'ATER, programmi di mobilità, di norma biennali, con i quali sono individuati gli assegnatari interessati e gli alloggi da utilizzare.
- 3. All'attuazione del processo di mobilità possono essere destinati principalmente gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione nonché gli alloggi di nuova realizzazione in misura non superiore al quaranta per cento.

Art. 23 Standard abitativo

1. Lo standard abitativo a cui fare riferimento nella valutazione del sovraffollamento o sottoutilizzo è quello previsto all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 24 Condizioni di disagio abitativo

- 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1°, della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 la mobilità richiesta dall'assegnatario viene attuata in presenza delle seguenti condizioni di disagio che comportano l'attribuzione dei relativi punteggi:
 - I. inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, con handicap motorio grave o comunque affetti da gravi problemi di salute di carattere permanente e anziani:
 - a) disabili con handicap grave ed invalidità del 100 % documentata con copia del verbale dell'apposita commissione o persone ultranovantenni:......Punti 5,00

 - d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75:......Punti 2,00

 - f) sovraffollamento:

f1) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo:	. Punti	4,00
f2) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo:	Punti	3,00
f3) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo:	Punti	2,00
f4) n. 1 persona in più rispetto allo standard abitativo:	Punti	1,00

.II sottoutilizzo:

- a) n. 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo:......Punti 4,00
- b) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo:......Punti 3.00
- c) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo:......Punti 2.00
- d) n. 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo:......Punti 1,00

.III distanza dal luogo di lavoro, cura e assistenza:

-)a distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro di almeno 10 km:.....Punti

.IV situazione di promiscuità abitativa determinata dall'inidoneità dell'alloggio:Punti 5,00

Art. 25 Modalità di presentazione delle richieste

- 1. Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo e presentate al Comune, devono contenere le motivazioni della richiesta ed essere corredate dalla eventuale documentazione occorrente a comprovarne la sussistenza.
- 2. La domanda ha validità per tutto il periodo di vigenza del bando e dovrà essere ripresentata al momento dell'emanazione del successivo bando di mobilità.

Art. 26 Criteri di valutazione delle richieste

- 1. Le richieste vengono esaminate dall'Ufficio competente che formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'art. 24 del presente regolamento.
- 2. A parità di punteggio tra più richiedenti inseriti in graduatoria si utilizzeranno i criteri previsti dall'art. 4, comma 4° del presente regolamento.
- 3. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale, viene pubblica all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e viene aggiornata ogni 4 mesi.
- 4. Dell' avvenuta pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio viene data informazione a tutti i richiedenti mediante comunicazione scritta del Comune di Orvieto.
- 5. Costituisce condizione per l'inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Uso degli alloggi, nella Convenzione d'Uso ed il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Art. 27 Condizioni per l'attuazione del cambio

- 1. L'effettuazione del cambio a richiesta dell'assegnatario è condizionata al rilascio da parte dell'assegnatario di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la propria responsabilità, qualora la domanda venga accolta :
 - a) a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 40 giorni dalla consegna delle chiavi;
 - b) ad effettuare a propria cura e spese i lavori di tinteggiatura e di manutenzione ordinaria dell'alloggio riassegnato;
 - c) ad accettare, per la parte a cui non provveda direttamente, l'addebito delle spese per i lavori di ripristino dell'alloggio precedentemente occupato, oltre all'addebito delle spese per eventuali danni arrecati all'alloggio stesso; la consegna del nuovo alloggio non è effettuata fino a quando l'assegnatario che abbia arrecato danni all'alloggio precedentemente occupato non abbia provveduto al risarcimento dei danni;
 - d) a riconsegnare entro il termine di 40 giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio precedentemente occupato, libero da persone e cose.

Art. 28 Cambi consensuali di alloggi

- 1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi.
- 2. Nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai Comuni interessati, d'intesa con le ATER, anche il cambio consensuale tra assegnatari di Comuni diversi.
- 3. Nel caso di cambio consensuale gli interessati dovranno esonerare l'ATER dall'obbligo di qualsiasi intervento di manutenzione sui due alloggi per almeno due anni a far data dall'effettuazione del cambio, salvo eventuali ipotesi di caso fortuito o per eventi imprevisti ed imprevedibili.

Art. 29 Mobilità d'ufficio

- 1. Il Comune attua la mobilità d'ufficio, d'intesa con l'ATER nel caso di palese sottoutilizzo dell'alloggio occupato a norma dell'art. 35, comma 2°, della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23.
- 2. Nel caso in cui siano state effettuate assegnazioni temporanee ai sensi dell'art. 32, comma 7°, il nucleo è inserito d'ufficio nella graduatoria di mobilità, così come previsto dall'art. 32, comma 8°, della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23.

Art. 30 Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento comunale si integra alle norme regolamentari di competenza regionale che determinano i requisiti soggettivi per la partecipazione al Bando pubblico di concorso e le condizioni soggettive e oggettive di punteggio sulla base delle quali il Comune colloca in graduatoria le domande inoltrate dai nuclei familiari.
- 2. Il presente Regolamento comunale può, se risultasse necessario nel corso della sua applicazione, essere integrato e/o modificato dal Consiglio Comunale.
- 3. Per qualsiasi ulteriore riferimento normativo si rinvia alla Legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 ed alle altre Leggi o Regolamenti citati.
- 4. Il Comune provvede al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del relativo Regolamento Comunale per le finalità indicate dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23, dal Regolamento Regionale 9 febbraio 2005 n. 1 e dal presente Regolamento. Ai sensi del suddetto D. Lgs. e del relativo Regolamento Comunale si provvede al trattamento dei dati richiesti o comunque acquisiti al solo scopo di favorire l'espletamento delle procedure previste dalle disposizione di legge e dei regolamenti in materia di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' ammessa, previa acquisizione del modello di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente nella parte in cui si autorizza il trattamento dei dati personali, la comunicazione e l'elaborazione degli stessi dati, compresi quelli sensibili, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte quale Comune, Regione, Stato ed in particolare la Regione dell'Umbria quale detentore degli archivi informatici relativi al software di gestione dell'intera procedura di formazione delle graduatorie e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale Pubblica di Terni quale gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 5. Le modifiche interessanti i punteggi delle graduatorie saranno applicate dal prossimo bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dal prossimo programma di mobilità. Le altre modifiche saranno invece applicabile dalla data di approvazione del Consiglio Comunale.

C:\Documents and Settings\Comune\Desktop\gian\casa\Regolamento_ERP_Orvieto_Modifiche_2010_approvato.doc	